

ACCORDO DI PROGRAMMA TRIENNALE 2015/2017
IN ATTUAZIONE ART.45 DEL dm 1° LUGLIO 2014

PREMESSO che

- lo Stato, le Regioni e le Province Autonome , nel rispetto degli articoli 9, 33 e 117, comma 3, della Costituzione, concorrono alla promozione e alla organizzazione delle attività culturali, con particolare riguardo allo spettacolo in tutte le sue componenti;
- la Costituzione prevede la leale collaborazione tra lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
- lo Stato e le Regioni favoriscono la promozione e la diffusione nel territorio nazionale delle diverse forme dello spettacolo, ne sostengono la produzione e la circolazione in Italia e all'estero, valorizzano la tradizione nazionale e locale, garantiscono pari opportunità nell'accesso alla sua fruizione e promuovono la formazione del pubblico;
- con l'entrata in vigore del decreto che definisce i nuovi criteri di attribuzione del FUS si stabilisce un innovativo sistema di sostegno finanziario dello Stato alle attività dello spettacolo dal vivo, introducendo anche azioni di sistema per la promozione nazionale e internazionale attraverso rapporti di partenariato ancora più organici tra la Direzione Generale spettacolo del MiBACT e le Regioni e che tale collaborazione prevede un modello di lavoro basato sulla concertazione e il cofinanziamento delle iniziative, assicurando nello stesso tempo una corretta individuazione delle esigenze e degli obiettivi legati ai singoli territori;
- l'art. 45 "Residenze" del Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1° luglio 2014 n. 71 prevede la stipula di specifici accordi di programma con le Regioni su progetti relativi all'insediamento, la promozione e lo sviluppo del sistema delle Residenze artistiche;

VISTI

- l'Intesa sancita il 18/12/2014 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome (d'ora innanzi "Intesa") che definisce finalità e obiettivi per l'attuazione dell'art. 45 del D.M. 1 luglio 2014
- il Progetto triennale interregionale (ALL. A), previsto dall'Intesa sopramenzionata, che definisce indirizzi e criteri degli obiettivi individuati dall'Intesa stessa e lo stanziamento complessivo delle Regioni e Provincia autonoma di Trento per la prima annualità del progetto triennale;
- le lettere di adesione da parte di dodici Regioni e della Provincia autonoma di Trento pervenute al MiBACT in relazione all'anno 2015 (ALL. B);
- la comunicazione della DGS del MiBACT con la quantificazione dello stanziamento complessivo per la prima annualità (ALL. C);

CONSIDERATO CHE

- l'Intesa prevede la sottoscrizione di un unico accordo di programma interregionale che disciplini regole e modalità omogenee di gestione dei progetti di residenza delle Regioni e Province autonome per il triennio 2015/2017;

TRA

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Spettacolo, qui di seguito per brevità definito MiBACT, con sede in Roma Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A 00185, C.F. 97804160584, nella persona del suo Direttore Generale dott. Salvatore Nastasi

E

Le Regioni e la Provincia autonoma di Trento aderenti all'Intesa sancita il 18/12/2014 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativamente alla prima annualità qui di seguito indicate:

- Regione Calabria, con sede in Catanzaro C.F. nella persona di.....;
- Regione Campania, con sede in Napoli C.F. nella persona di.....;
- Regione Emilia Romagna, con sede in Bologna C.F. nella persona di.....;
- Regione Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste C.F. nella persona di.....;
- Regione Lazio, con sede in Roma C.F. nella persona di.....;
- Regione Liguria, con sede in Genova C.F. nella persona di.....;
- Regione Lombardia, con sede in Milano C.F. nella persona di.....;
- Regione Marche, con sede in Ancona C.F. nella persona di.....;
- Regione Piemonte, con sede in Torino C.F. nella persona di.....;
- Regione Toscana, con sede in Firenze C.F. nella persona di.....;
- Regione Umbria, con sede in Perugia C.F. nella persona di.....;
- Regione Puglia, con sede in Bari C.F. nella persona di.....;
- Provincia Autonoma di Trento, con sede in Trento C.F. nella persona di.....;

di seguito denominate "le Parti"

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Accordo di programma viene sottoscritto dalla Parti per disciplinare regole e modalità di gestione e cofinanziamento dei progetti di Residenze artistiche che avranno luogo in ciascuna annualità nelle Regioni e Province autonome aderenti all'Intesa.
2. I progetti di Residenza individuati dalle Regioni e Province autonome aderenti all'Intesa prevedono un cofinanziamento su base annuale nella misura della copertura del disavanzo per una quota pari al 40% da parte del MiBACT-DGS e del 60% da parte delle Regioni e Province autonome sedi dei progetti di Residenza.
3. Le Regioni e le Province autonome individueranno i titolari delle Residenze beneficiari del cofinanziamento sulla base dei profili e delle caratteristiche indicate dall'art.3 e dal comma 5 dell'art.5 dell'Intesa, prevedendo modalità proprie di selezione .

Art. 2 - Durata

1. Il presente accordo ha durata triennale ed è efficace a decorrere dalla data di registrazione del provvedimento di approvazione da parte degli Organi di controllo.

Art. 3 – Gestione dei programmi annuali

1. Costituiscono parte integrante del presente Accordo:
 - a) finanziamento Stato/Regioni 2015 suddiviso per singola Regione e Provincia autonoma firmataria dell'Accordo (ALL. D/15).
 - b) quadro dei programmi regionali 2015 delle azioni che verranno realizzate nelle Regioni e nelle Province autonome firmatarie dell'Accordo (ALL. E/15);
2. Per le successive annualità 2016 e 2017, le Regioni e le Province autonome che intendono attivare azioni ai sensi dell'Intesa e del presente Accordo inviano al MiBACT-DGS, entro il 31 gennaio di ciascun anno, uno schema di programma regionale annuale con l'indicazione dell'impegno finanziario di massima. Nel caso in cui Regioni o Province autonome non comprese nel presente Accordo avanzassero richiesta di adesione al progetto triennale e all'Accordo interregionale, inviando anch'esse uno schema di programma annuale con l'indicazione dell'impegno finanziario di massima, , il tavolo tecnico Stato/Regioni, sulla base della quota FUS annuale destinata all'attuazione dell'art.45 del DM 01/07/2014, può modificare per le annualità 2016 e 2017 il progetto triennale interregionale, per ciò che riguarda la ripartizione dei finanziamenti. Nel caso di modifica del progetto triennale interregionale, il presente Accordo sarà integrato con le adesioni delle nuove Regioni o Province autonome..
3. Nel termine previsto dall'art. 2, comma 2, dell'Intesa, le Parti definiscono il programma interregionale delle azioni e lo schema di finanziamento Stato/Regioni per ciascuna Regione e Provincia autonoma firmataria dell'Accordo;
4. Le modifiche alle azioni previste nel programma dettagliato per obiettivi (a, b, c) con il calendario di massima delle attività, dovranno essere tempestivamente comunicate al MiBACT-DGS che potrà chiedere la convocazione del Tavolo Tecnico per valutare la loro coerenza con l'Intesa e il progetto triennale.

Art. 4 – Gestione dei bilanci annuali ed erogazione dei contributi

1. Il bilancio preventivo e consuntivo dovrà essere redatto dalle Regioni e dalle Province autonome secondo gli schemi in allegato (ALL. F), suddiviso sulla base degli obiettivi (a, b, c) e delle spese ammissibili stabilite dal progetto triennale interregionale; il bilancio dovrà inoltre riportare nelle entrate gli eventuali incassi da biglietteria, da altri contributi pubblici o privati e ogni altra risorsa propria inerente il progetto, ed evidenziare il relativo deficit.
In relazione al cofinanziamento del MiBACT i costi evidenziati nella rendicontazione dovranno essere imputabili ad attività realizzate nell'anno di riferimento e comunque la realizzazione delle attività dovrà essere conclusa entro il 31 dicembre di ciascun anno del triennio.
Per quanto concerne il cofinanziamento delle Regioni e la quota a carico dei soggetti titolari delle Residenze, per il solo anno 2015 è concessa deroga al termine di cui al periodo precedente: le attività dovranno essere concluse entro e non oltre il 31 marzo 2016 e i costi a rendiconto dovranno essere riferiti ad attività realizzate entro tale data.
2. Come definito dall'art. 2, comma 5, dell'Intesa le Regioni e le Province autonome potranno prevedere ulteriori risorse di natura pubblica e di natura privatistica e tali interventi avranno carattere aggiuntivo rispetto al co-finanziamento stabilito e non potranno costituire motivo di aumento del cofinanziamento statale.
3. Il cofinanziamento previsto a sostegno dei titolari delle Residenze coprirà il deficit esposto in bilancio, che non potrà superare l'80 per cento dei costi complessivi del progetto. Il restante 20 per cento dovrà essere garantito dal beneficiario con risorse proprie o derivanti da risorse private o pubbliche,

4. L'erogazione del cofinanziamento del MiBACT alle Regioni e Province autonome aderenti al Progetto è disposta secondo i seguenti termini e modalità:
 - a) anticipazione non superiore al 60 per cento della quota di cofinanziamento del MiBACT definita dallo schema annuale (ALL. D/15), previa richiesta da parte della Regione o Provincia autonoma contenente: i nominativi dei titolari delle Residenze coinvolti; il programma dettagliato per obiettivi (a, b, c) con il calendario di massima delle attività; il bilancio preventivo secondo quanto richiesto dal precedente comma 1;
 - b) saldo a conclusione dei progetti, previa richiesta da parte della Regione o Provincia autonoma contenente: relazione dei titolari delle residenze sull'attività svolta; il bilancio consuntivo secondo quanto richiesto dal precedente comma 1;
5. Il MiBACT dispone l'erogazione del finanziamento mediante l'emissione di ordinativi di pagamento e accreditamento sui conti correnti delle singole Regioni e Province autonome, secondo le coordinate bancarie indicate in allegato (ALL. G/15).
6. Le Regioni e Province autonome concorrono al cofinanziamento con le risorse definite nella misura indicata nello schema di finanziamento Stato/Regioni (ALL. D/15) e il finanziamento sarà erogato ai titolari delle Residenze individuati nel proprio territorio secondo quanto previsto dal precedente art.1, comma 3.

Art. 5 - Flussi informativi e monitoraggio

1. Le attività svolte saranno oggetto di report e monitoraggio in itinere e ex post secondo modalità, tempistiche e schemi uniformi che saranno successivamente definiti tra le Parti.
2. Le Regioni e le Province autonome si impegnano ad acquisire dai titolari delle Residenze dati informativi utili ad ogni forma di monitoraggio.
3. Per garantire la massima efficacia della dimensione di rete e dell'azione di concertazione, le diverse tappe del progetto saranno accompagnate da incontri tra rappresentanti di Regioni, Province autonome e MiBACT

Art. 6 - Riduzioni, revoche

1. L'importo del cofinanziamento MiBACT è proporzionalmente ridotto nel caso in cui il bilancio consuntivo della Regione o della Provincia autonoma presenti uno scostamento nel totale delle spese ammissibili superiore al 20 per cento. La riduzione sarà operata in sede di saldo per la percentuale eccedente il 20 per cento, fermo restando quanto disposto dal precedente art.4, comma 3.
2. Nel caso in cui il bilancio consuntivo della Regione o della Provincia autonoma presenti uno scostamento nel totale delle spese ammissibili superiore al 50 per cento, il cofinanziamento MiBACT sarà revocato.
3. Il MiBACT, in presenza di una documentazione consuntiva non conforme alle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, sospenderà la liquidazione del saldo.
4. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Direttore Generale dello Spettacolo potrà dichiarare la decadenza dal contributo e disporre il recupero delle somme già liquidate.

Art. 7 - Comunicazione

1. Le parti concordano che in tutti i materiali di comunicazione e promozione, online e cartacei, sarà riportato il logo del MiBACT-DGS insieme a quello della Regione o della Provincia autonoma, completi di lettering.

Art. 8 - Clausola di salvaguardia

1. L'erogazione delle risorse del MiBACT e delle Regioni e Province autonome per gli anni 2016 e 2017 è subordinata alla conferma dell'effettiva disponibilità nei rispettivi stanziamenti annuali.

Art. 9 - Aggiornamento o modifica dell'Accordo

2. Le Parti si riservano di modificare il presente Accordo nei casi previsti dal precedente art.2, comma 2, nonché a seguito di esigenze o necessità individuate dal tavolo tecnico Stato/Regioni.
3. Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere regolata da un apposito atto siglato dalle Parti stesse.
4. Le Parti dichiarano di aver preso attenta visione delle clausole di questo Accordo, nessuna esclusa, che approvano e si impegnano a rispettare e a far rispettare.

Art. 10 - Risoluzione delle controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione del presente Accordo.
2. In caso contrario la risoluzione delle controversie è regolata dal Foro competente.

Letto, approvato e sottoscritto in ogni pagina incopie composte da n.pagine più n. 7 allegati che sono parte integrante del presente Accordo.

Allegati

- A Progetto triennale interregionale 2015/2017
- B. 13 lettere di adesione Regioni e Province autonome per l'anno 2015
- C. Comunicazione stanziamento complessivo MiBACT per l'anno 2015
- D/15 i finanziamento Stato/Regioni 2015
- E/15 Quadro dei programmi regionali 2015
- F Scheda di attività di progetto con schemi di bilancio preventivo e bilancio consuntivo
- G/15 Elenco coordinate bancarie Regioni e Provincia autonoma di Trento

MiBACT
Direzione Generale spettacolo
Il Direttore Generale
dott. Salvatore Nastasi

Regione Calabria

Regione Campania

Regione Emilia Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Piemonte

Regione Toscana

Regione Puglia

Regione Umbria

Regione Autonoma di Trento